

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Città Metropolitana di Messina

Ordinanza n. 6

del 7 febbraio 2021

OGGETTO: ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Chiusura del plesso di scuola secondaria di II grado "Luigi Valli" di Via degli Studi per il giorno 8.02.2021.

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 -bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n, 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da CO-VID-19»:

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento

delle elezioni per l'anno 2021»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 11 del 15 gennaio 2021, Supplemento Ordinario n. 2;

VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Re-

pubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 29 gennaio 2021, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le regioni Puglia, Sicilia, Umbria e per la Provincia autonoma di Bolzano, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 gennaio 2021, n. 25;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da

agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 11 del 30 gennaio 2021 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la nota prot. n. 994 del 07.02.2021, pervenuta a mezzo mail in data odierna dal Dirigente scolastico dell'I.I.S. Liceo "Enrico Medi", con la quale si comunica che a seguito dell'accertata positività al COVID-19 di una unità di personale in servizio nel plesso di scuola secondaria di II grado "Luigi Valli" di Via degli Studi, si è reso necessario, in attuazione dei protocolli di prevenzione della diffusione epidemiologica, sottoporre altre unità di personale in servizio nel plesso medesimo a tampone molecolare i cui esiti ad oggi non sono stati comunicati dall'Autorità sanitaria, sicché, nell'attesa di conoscere i risultati della predetta indagine epidemiologica, si reputa opportuno chiudere in via precauzionale il plesso in argomento, almeno nella giornata dell'8.02.2021, in attesa della comunicazione degli esiti ed al fine di prevenire l'inevitabile contatto tra il personale in questione (collaboratori scolastici, assistenti tecnici, assistenti amministrativi) e gli studenti;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, nonché a livello locale;

RITENUTO che in tale scenario, in virtù del principio di precauzione, necessiti l'assunzione sollecita di ogni misura di contenimento e di gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando azioni idonee a fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

VALUTATA l'esigenza, pertanto, di aderire alla richiesta avanzata dal Dirigente scolastico e di disporre la chiusura del plesso scolastico de quo per la giornata di lunedì 08 febbraio 2021 quale misura di prevenzione finalizzata al contenimento della diffusione epidemiologica;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

VISTE, altresì, le "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia", Allegato 21 al D.P.C.M. 14.01.2021;

VISTI:

- lo Statuto del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto,
- l'art. 32 della L. 23.12.1978, n. 833,
- l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15.03.1963 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

- 1) La chiusura, quale misura di prevenzione finalizzata al contenimento della diffusione epidemiologica, del plesso di scuola secondaria di II grado "Luigi Valli" di Via degli Studi per la giornata di lunedì 08 febbraio 2021, in attesa della comunicazione da parte dell'Autorità sanitaria competente degli esiti dell'indagine epidemiologica condotta sul personale scolastico ivi in servizio a seguito dell'accertamento di un caso di positività a COVID-19 e quindi al fine di prevenire l'inevitabile contatto tra il personale in questione (collaboratori scolastici, assistenti tecnici, assistenti amministrativi) e gli studenti.
- 2) La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti.
- 3) La presente ordinanza è pubblicata sul portale web del Comune con valore di notifica individuale ai sensi dell'art. 21-bis della L. 07.08.1990, n. 241 e ss. mm. e ii., nonché trasmessa all'I.I.S. Liceo "Enrico Medi" di Barcellona Pozzo di Gotto, al Sig. Prefetto di Messina, alla Presidenza della Regione Siciliana, al Comando di Polizia Municipale e alle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio comunale.
- 4) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente provvedimento e di farlo osservare.

AVVERTE

ex art. 3, comma 4, della L.R. 21 maggio 2019, n. 7, che chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso avverso il presente provvedimento:

- entro gg. 60 dall'entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e modi previsti dall'art. 29 e segg. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- entro gg. 120 al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e segg. del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 ed art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione Siciliana.

Dalla Sede Municipale, lì 7 febbraio 2021

IL SINDAÇO Avv. Giuseppe Calabrò